



ID 16216

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1427/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 840 /DA del 25 OTT 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 29 del 18/10/2018 – Avv. Marino Giuliana. Giudizio Marino Gammazza Rosario /Cas. Giudice di Pace di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Marino Giuliana, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Marino Gammazza Rosario dinanzi al Giudice di Pace di Messina;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1749 del 21/12/2015 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegno n° 3028/15, reimpi. 666/17 per complessivi € 416,00 esente spese;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1183 del 05/05/2017;

Considerato che l'Avv. Marino Giuliana, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 29 del 18/10/2018 per l'importo di € 416,00 esente spese;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 29 del 18/10/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 416,00 all'Avv. Marino Giuliana c.f. MRNGLN81L52F158L con studio in Via S. Maria Alemanna,5 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT80U0200816511000101975512
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liquidazione n. 3540 Atto n. 840 del 2018
Impegno assunto Cap. 131/6 Bil. 2018
Provvedimento 666/17 EX IMP 3028/15
Messina 29-10-18 Il Funzionario B

FATTURA ELETTRONICA

1627

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0005117177**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

FPA real
18/10/2018
EU16,00
esentata
e.R.T.
versato 4748/2015
verso 3018/2015
verso 666/2017
cap 131 EU16,00

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03183900830**
Codice fiscale: **MRNGLN81L52F158L**
Nome: **Giuliana**
Cognome: **Marino**
Albo professionale di appartenenza: **ordine avvocati di Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **3415**
Data iscrizione all'Albo: **2012-01-05** (05 Gennaio 2012)
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Santa Maria Alemanna 5**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090717852**
E-mail: **giulimarino@yahoo.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Codice Fiscale: **01879020517**
Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)
Numero documento: **FATTPA 29_18**
Importo totale documento: **416.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **16.00**
Imponibile previdenziale: **400.00**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: **ONORARIO_copia**

Descrizione bene/servizio: **Onorario contenzioso GDP Messina**

n.272/2016 RG: Marino Gammazza c/CAS - PROT. 14.15 DEL

19.03.2015 dichiarazione minimi tariffari

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **16.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **400.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ART. 1 COMMI 96-117 L. N. 244/2007**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)

Importo: **416.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT80U0200816511000101975512**

Codice pagamento: **BB**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2015 AVV. MARINO GIULIANA DICHIARAZIONE
MINIMI TARIFFARI.pdf**



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
405/15

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. Giuliana Marino - GIUDICE DI PACE DI MESSINA - Giudizio MARINO GAMAZZA ROSARIO e/Consorzio Autostrade Siciliane

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1748 /DA del 21 DIC. 2015
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Giuliana Marino l'incarico di resistere nel giudizio promosso da MARINO GAMAZZA ROSARIO dinanzi al GIUDICE DI PACE DI MESSINA rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. Giuliana Marino ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso di € 416,00 comprensivo di CPA, come da nota del 19/3/2015 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", oltre IVA;

Visto l'art. 23 del D.P.R. 27.02.2003 n° 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana che dispone in materia di esercizio provvisorio:

Visto il decreto 301/DG del 15/09/2015 con cui è stata chiesta l'autorizzazione all'Ass.to Regionale Vigilante, fino all'approvazione del bilancio preventivo 2015, ad effettuare esclusivamente spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista la nota n° 46922 del 06/10/2015 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante delle Infrastrutture e Mobilità autorizza l'effettuazione di spese ritenute necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, nonché quelle spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto di dover procedere ad assumere il relativo impegno di spesa atteso che la mancata costituzione in giudizio comporterebbe danno grave e certo all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 108/DG del 17.12.2014, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Giuliana Marino di resistere nel contenzioso promosso da MARINO GAMAZZA ROSARIO dinanzi al GIUDICE DI PACE DI MESSINA;
- **Impegnare** la somma di € 416,00 sul capitolo 131 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità, oltre IVA;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone



Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MESSINA
SEZIONE CIVILE

1183/11. 2013.
n. 272/16 R.G.
n. 5984/17 Cron.
n. 522/17 Rep.

Il Giudice di Pace, Dr. Corrado GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n° 272/16 di R.G., promossa da:

Sig. MARINO GAMMAZZA ROSARIO, cod. fisc. MRNRSR52D14L3080, residente in Messina ed ivi elettivamente domiciliato alla via Scite, n° 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio BARBIERO, cod. fsic. FBRNTN57R07G411O, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

PARTE ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, cod. fisc. 01962420830, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente per la carica in Messina ed ivi elettivamente domiciliato alla via. S. M. Alemanno, n° 5, presso lo studio dell'Avv. Giuliana MARINO, cod. fisc. MRNGLN81L52F158L, che la rappresenta e difende come da delega in atti

PARTE CONVENUTA

* * *

Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione

In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del danno subito dal Marino Gammazza Rosario, a seguito dell'evento descritto;

Per l'effetto, condannare il convenuto, in solido a favore dell'attore al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili in € 4.750,00 (danno patrimoniale) nonché alle spese per il periodo di fermo del veicolo e alla refusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come per legge, da distrarre a favore dello scrivente procuratore.

PER PARTE CONVENUTA

Chiede che Codesto ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia accogliere le seguenti conclusioni

- 1) Ritenere e dichiarare inammissibili e comunque rigettare con ogni statuizione le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
- 2) In via ulteriore subordine, dichiarare comunque sussistente il concorso di colpa causativo dell'evento per cui è causa, con conseguente congrua diminuzione di quanto eventualmente dovuto, tenuto conto della colpa e dell'entità effettiva dei danni patrimoniali derivanti all'attore;
- 3) OMISSIONIS;
- 4) Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. così come novellato dall'art. 45 co. 17 L. n° 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore evocava in giudizio la convenuta società, per sentirla dichiarare responsabile, ex artt. 2043 e 2051 Cod. Civ., responsabile del sinistro occorso alla propria autovettura tg. DL665RT, in data 30/08/2013 alle ore 12,10 circa, sull'A20 con direzione Palermo-Messina, in prossimità del km 78+750, causato, a sua dire, da una pozzanghera che gli faceva perdere il controllo del veicolo così da sbattere la barriera di protezione.

Deduceva l'attore che dall'impatto riportava danni per complessivi € 4.750,00, di cui chiedeva il ristoro al C.A.S. stante, a suo dire, la palese responsabilità della stessa per la manutenzione del manto stradale e il mancato deflusso delle acque piovane, senza ricevere risposta, così da intraprendere l'odierno giudizio.

Si costituiva nel presente giudizio l'ente proprietario della strada che contestava gli avversi assunti, sia in punto *an* che *quantum debeatur*, rassegnando le conclusioni sopra riportate.

Ai fini della decisione della presente causa, come più volte esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, occorre richiamare l'impianto normativo soggiacente.

Assume così rilevanza l'art. 2051 Cod. Civ., che statuisce: "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

La norma richiamata fissa il principio della responsabilità oggettiva del custode di un bene, il quale è tenuto ad evitare che il bene oggetto della sua custodia esponga i terzi a situazioni di pericolo, così che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile ed è tenuto al risarcimento.

Nel merito, deve ricordarsi che l'art. 2051 Cod. Civ., statuisce che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

In forza dell'onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest'ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

Conseguenza di tale principio è la dichiarazione di responsabilità del custode che risulti inadempiente al proprio obbligo di custodia, proprio laddove esso non è riuscito, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto colui che usufruisce del bene, specie se tale bene è finalizzato ad un uso pubblico, come nel caso *de quo*.

In questo quadro di riferimento, tuttavia, l'art. 2051 Cod. Civ., non può essere interpretato in senso lato, così da generare una generale e incondizionata applicabilità della responsabilità del custode in relazione ai danni patiti da un terzo su un bene pubblico, ma si deve, sotto il profilo logico sistematico, guardare concretamente alle peculiarità del fatto lesivo, all'estensione del bene e al suo uso generalizzato da parte di un gran numero di persone, come è, appunto, un'autostrada.

Così, nel determinare la responsabilità del custode, occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ., così da poter giungere a una affermazione di responsabilità.

Ecco perché la Corte Suprema ha affermato che "*Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto del tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta*" (Cass. Civ. n° 3651/06, ma anche Cass. Civ. n° 11250/02).

Così, ai sensi del richiamato art. 2051 cod. civ., il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano dal caso fortuito (Cass. Civ. n° 584/01), tanto che "*La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. si*

applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il signore appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa" (Cass. Civ. n° 2308/07, ma anche in Cass. Civ. n° 3651/06).

In quest'ottica, allora "(...) la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose - in virtù di connaturale forza dinamica o per l'effetto di concuse umane o naturali (cd. idoneità al nocimento) - viceversa rilevante nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni. Di conseguenza è stato anche precisato che la prova, che il danneggiato deve dare per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l'omessa o insufficiente manutenzione della strada, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia ed essa può derivare anche per presunzioni, giacché la prova del danno è, di per sé, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'oggettiva deviazione dal modello di condotta improntato all'adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato, viceversa, tenuto a dare la prova anche dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva di costui" (Cass. Civ. n° 2308/07).

"Ne consegue", affermano i Supremi Giudici, "che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabi-

bilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. 19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910)" (Cass. Civ. n° 3793 del 18/02/2014).

In generale, deve richiamarsi la nota sentenza n° 2094 del 29/01/2013, in cui i Giudici hanno precisato che "Con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro, ex art. 2051 c.c., gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, questa Corte ha avuto modo di precisare che:

a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorveglierle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode;

b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;

c) l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (ai pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;

d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., con riferimento alle situazioni di pericolo immanemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;

e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti (confr. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23562; Cass. civ. 3 aprile

2009, n. 8157; nei medesimi sensi Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; vedi anche Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427”.

In relazione alla fattispecie posta all'esame di questo Giudicante, si ricorda che, la S. C. di Cassazione, ha ribadito che per danni cagionati da fenditure stradali occultate dalla pioggia (come le buche stradali), la pioggia non può essere considerata una causa di interruzione del nesso causale “quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno”, bensì, tutto al contrario, essa rappresenti un evento normale e largamente prevedibile che, al più, contribuisce a causare il danno, poiché nascondendo le asperità del suolo le rende ancor più insidiose (Cass. Civ. ord. n° 11430 del 24/05/2011; ma anche Cass. Civ. n° 3793 del 18/02/2014; n° 25633 del 14/11/2013).

Delineata così l'intera cornice del quadro normativo ed interpretativo entro cui dover collocare la fattispecie in esame, è di tutta evidenza che la dinamica del sinistro, così come risultante dall'espletata istruttoria, ha evidenziato il nesso eziologico tra l'evento e i danni lamentati dall'attore.

I testi escussi, sugg. Cafarella Natale e Gentile Alberto, sulla cui attendibilità non è dato muovere alcuna censura, hanno confermato quanto esposto dall'attore circa la dinamica del sinistro.

Il teste Gentile Alberto, quale conducente del veicolo attoreo, ha dichiarato che “procedeva con direzione Messina proveniente da Rometta quando subito dopo il casello di Rometta sul viadotto a motivo della forte pioggia il manto stradale era totalmente allagato. Nel proseguire la marcia con la ruota anteriore destra andavo dentro una buca che come ho detto, non si vedeva a motivo dell'asfalto allagato.”

Il predetto teste ha quindi proseguito dichiarando “A motivo di tale inconveniente perdevo il controllo del mezzo ponendomi di traverso e finendo la corsa contro la lamiera (guardrail) della corsia di sinistra (sorpasso). A motivo del posizionamento del mio veicolo, i mezzi che mi seguivano si sono fermati. Ricordo che il causalmente sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri e i militi hanno regolato il flusso veicolare e molto tempo dopo è arrivata una pattuglia della Polstrada la quale penso abbia redatto rapporto”.

Infine, il teste ha precisato che “il mio mezzo a seguito dell'impatto non era marcante e fu spostato dal carroattrezzi chiamato non ricordo se da me o da altro”, aggiungendo “gli altri utenti della strada mi fecero notare la buca larga un 30 cm e totalmente ripiena d'acqua. (...) Ricordo che la buca era sulla corsia di destra più sulla destra. Ribadisco che io entrai con la ruota ant. dex sulla buca che a motivo dell'allegamento del manto stradale non avevo visto. Non vi erano lavori sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Io procedevo

ad andatura regolare”

Le dichiarazione rese dal predetto teste, sono state confermate dall’altro teste, sig. Cafarella Natale, il quale ha dichiarato di aver assistito all’incidente verificatosi il “30/08/2013 sull’autostrada da Rometta a Messina”, aggiungendo “Ricordo che pioveva abbondantemente e il manto stradale era allagato. Seguivo l’autovettura Doblo di colore bianco a circa 50 mt. A un certo punto ho visto che questa autovettura sbandava finendo la corsa sul guard-rail di sinistra. Preciso che quest’autovettura percorreva la corsia di destra prima dell’incidente”.

Il teste ha, quindi, riferito che “il Doblo a motivo dell’incidente si è messo di traverso sulla carreggiata ed io mi sono accostato sulla corsia di emergenza e indossato il giubbotto rifrangente mi avvicinavo al Doblo per vedere le condizioni del conducente. Ricordo che quest’ultimo non lamentava dolore ma era stordito”, aggiungendo che “con il conducente del Doblo abbiamo visto sul manto stradale esattamente sulla corsia di marcia al centro vi era una buca totalmente ricoperta d’acqua”, precisando anche che “dietro di me vi erano altre autovetture che comunque hanno proseguito la marcia”.

Le dichiarazioni dei testi escussi, non sono state confutate da prove e/o circostanze contrarie, così che le stesse risultano credibili circa la ricostruzione dell’evento e nell’evidenziare il nesso di causalità con il danno subito dal veicolo attore.

Dall’altra parte, la società proprietaria della strada ha semplicemente sostenuto l’eccezionalità dell’evento, senza però fornire alcuna prova circa lo stato manutentivo del manto stradale prima del verificarsi delle precipitazioni atmosferiche, né dell’efficienza del drenaggio del predetto manto dall’acqua piovana.

Deve, pertanto, dichiararsi l’esclusiva responsabilità della convenuta società nell’occorso incidente per cui è causa, per aver omesso la debita vigilanza sul bene oggetto della proprio custodia, così da non garantire la sicurezza degli avventori nel percorrere il tratto autostradale in cui si è verificato l’evento dannoso.

In relazione al *quantum debeatur*, questo Giudicante ha ritenuto sufficiente la produzione delle fatture dei costi di riparazione del veicolo, tg. DL665RT, anche alla luce delle fotografie prodotte.

In ragione di quanto provato, deve riconoscersi all’attore la somma complessiva di € 3.106,77, decurtati dell’IVA in quanto questa è deducibile da parte dell’attore visto che il veicolo appartiene alla propria impresa edile.

A tale somma deve aggiungersi il costo per il noleggio di altro veicolo sostitutivo che, nella fattispecie in esame, risulta provato dalla fattura n° 1025 del 06/12/13 per l’importo di € 700,00, sempre decurtata dall’IVA in quanto deducibile da parte dell’attore.

Pertanto spetta all'attore la somma complessiva di € 3.806,77, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo, secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95, trattandosi di debita da valuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, stante il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dall'art. 4 D.M. 140/12, come indicati in dispositivo.

P.Q. M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Dichiara** la responsabilità del convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro stradale del 30/08/2013 occorso all'autovettura tg. DL665RT dell'attore, che si liquidano in complessivi € 3.806,77 decurtati dell'IVA in quanto deducibile. Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al suo pieno soddisfo, determinati secondo i criteri stabiliti dalle SS.UU. della C. di Cassazione nella sentenza n° 1712 del 17/02/95.

- **Condanna** altresì la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.230,00 di cui € 130,00 per spese ed € 1.100,00 per onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Messina 05 maggio 2017

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Corrado GIARDINELLA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLERIA - 2017
di Corrado Giardinella